

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2557 del 23/05/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA DEVOTI CLAUDIO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "VENDITA DI CARBURANTE PER AUTO E LAVAGGIO AUTOVEICOLI" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA EMILIA PAVESE n° 57.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2618 del 22/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno ventitre MAGGIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA **DEVOTI CLAUDIO**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "VENDITA DI CARBURANTE PER AUTO E LAVAGGIO AUTOVEICOLI" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA EMILIA PAVESE n° 57.

### LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

#### **Preso atto che:**

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Vista** l'istanza della Ditta **DEVOTI CLAUDIO** - avente sede legale in Comune di Piacenza, Via Emilia Pavese n° 57 - presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota del 27/04/2018, prot. n° 48226 (acquisita agli atti in pari data, con prot. n° PGPC/2018/6953), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "vendita di carburante per auto e lavaggio autoveicoli" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Emilia Pavese n° 57;

**Rilevato che** l'istanza è stata avanzata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

#### **Verificato che:**

- le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio vengono trattate mediante un sistema di depurazione costituito da una sezione di sedimentazione, una di disoleazione e da un biofiltro;
- le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale vengono trattate con un sistema costituito da: pozzetto scolmatore, vasca di accumulo e disoleatore;
- le acque reflue domestiche (derivanti dai servizi igienici) vengono trattate mediante Fossa Imhoff;
- le acque reflue industriali, di prima pioggia e domestiche in uscita dai rispettivi sistemi di trattamento di cui sopra danno origine ad un unico scarico in pubblica fognatura unitamente alle acque pluviali;
- lo scarico in pubblica fognatura è classificato come scarico di acque reflue industriali;
- il pozzetto di prelievo fiscale è posto immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura come indicato nel disegno n° 02716-02 "SCHEMA FOGNARIO" del 18/11/2016;
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura era stato precedentemente autorizzato in capo alla Ditta **METALLO MARZIO E REBECCHI FABIO S.N.C.** (C. FISC. 01442970339) con AUA adottata con atto D.D. n° 732 del 15/02/2017 e rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con lettera del 27/02/2017, prot. n° 23461;

**Acquisita** nel merito la Determinazione Dirigenziale n° 660 del 10/05/2018 trasmessa dal Comune di Piacenza con nota 14/05/2018, prot. n° 54340 (acquisita agli atti il 15/05/2018 con prot. n° PGPC/2018/7778);

**Preso atto** che il Comune di Piacenza, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95, con nota pervenuta a questa Struttura (acquisita agli atti in data 15/5/2018, prot. n. 7778), ha comunicato

quanto segue: " *Acquisisce la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" relativa al rispetto della normativa in materia di impatto acustico e della zonizzazione acustica comunale....."*

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzo per l'applicazione del D.Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**Visto**, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **DEVOTI CLAUDIO** per l'attività "vendita di carburante per auto e lavaggio autoveicoli" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Emilia Pavese n° 57;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

#### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **DEVOTI CLAUDIO** (C. FISC. DVTCLD70R12Z114N) per l'attività di "vendita di carburante per auto e lavaggio autoveicoli" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Emilia Pavese n° 57 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. **di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

3. **di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:

- a) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- b) il pozzetto di campionamento fiscale ed i pozzetti di ispezione e manutenzione dei sistemi di trattamento/depurazione dovranno essere mantenuti sgombri in modo tale da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue. Dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura;
- d) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) i sistemi di trattamento dovranno essere sempre mantenuti in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
- f) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dei sistemi di trattamento così come indicato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice degli stessi; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dai sistemi di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione, (tramite PEC o fax), al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o dei sistemi di trattamento rispetto a quanto agli atti;

4. **di fare salvo:**

- che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

5. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce l'AUA adottata con atto D.D. n° 732 del 15/02/2017 e rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza alla Ditta **METALLO MARZIO E REBECCHI FABIO S.N.C.** (C. FISC. 01442970339) con lettera del 27/02/2017, prot. n° 23461;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello

Unico del Sportello Unico del Comune di Piacenza.

firmata digitalmente  
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
( dott.ssa Adalgisa Torselli )

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**